SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 settembre 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **37***:*

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1992.

Banco di Napoli, società per azioni:

Obbligazioni di opere pubbliche sorteggiate il 26 agosto 1992.

Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 26 agosto 1992.

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 26 agosto 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1992, n. 380.

Modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, ed in particolare l'articolo 2 che prevede, per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali che debbono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, quattro turni elettorali stabiliti secondo puntuali scadenze temporali;

Considerato che il numero di detti turni elettorali si è rivelato inidoneo a realizzare una organica e funzionale razionalizzazione delle tornate elettorali e che la vigente normativa in materia comporta una notevole dispersione di sforzi organizzativi con indubbio aggravio della spesa pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione di talune norme in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. — *1.* I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 novembre se il quinquennio di carica si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1° gennaio al 30 giugno dello stesso anno.».

Art. 2.

1. Fatto salvo il turno elettorale già fissato per domenica 27 settembre 1992, il successivo turno che, a norma del previgente articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 giugno 1991, n. 182, avrebbe dovuto svolgersi in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 1992, è rinviato al primo turno utile del 1993 stabilito dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0424

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1992, n. 381.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonché agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro settantacinque giorni dalla data medesima. Durante tale periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0425

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1992, n. 382.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Metanizzazione

dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui)». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera *d)*.

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 18. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 16;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 16;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,

i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991. è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 16.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

Art. 5.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 11, comma 18.

3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 151 del 1991, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva.

Art. 6.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-*bis* del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative ad opere pubbliche.

Art. 7.

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Art. 8.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Art. 10.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Art. 11.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera *l)*, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.».

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo

periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 12.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 settembre 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 ottobre 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 30 novembre 1992.

Art. 13.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 14.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1992 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

Art. 15.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Art. 16.

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai

parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Art. 17.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

Art. 18.

Misure urgenti in materia sanitaria

1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

Art. 19.

Fondi per la gestione dell'EFIM

1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 200 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 32 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Collocamento obbligatorio» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 12, comma 1, 18 e 19, valutato in lire 25.386.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(*prevista dall'articolo 18, comma 1*)

Regioni	Importi mutuabili (*in milioni*)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale . . .	5.600.000

92G0423

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1992, n. 383.

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita

domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0426

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384.

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 1.

Pensioni di anzianità

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.

Art. 2.

Perequazione pensioni

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

Art. 3.

Pensionamenti in regime internazionale

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.».

Art. 4.

Norme procedurali

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

«Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma».

2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

CAPO II

SANITÀ

Art. 6.

Revisione delle prestazioni sanitarie

1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. Tali livelli debbono prevedere, nei confronti degli assistiti che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000 sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero della determinazione derivante dalla applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonché delle cure termali. La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sarà stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa. Ai fini della determinazione del reddito complessivo si tiene altresì conto dei redditi esenti e di quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti aventi titolo che non siano già muniti della attestazione di esenzione dovranno dotarsi presso l'unità sanitaria locale di appartenenza di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il ministro delle finanze.

3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo superiore a lire 40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

CAPO III

PUBBLICO IMPIEGO

Art. 7.

Misure in materia di pubblico impiego

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti dalla medesima norma per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,

n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 8.

Imposta straordinaria su particolari beni

1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, fabbricati successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso;

c) imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto.

Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestario del bene dai pubblici registri.

2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *a)* del comma 1, esclusi gli autocaravan, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992; per gli autocaravan il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per il medesimo anno.

3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *b)* del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stanziamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45% se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 e del 15% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonchè, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del

Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscono individualmente o in forma associata aziende faunistico-venatorie ovvero sono titolari di diritti esclusivi di pesca o di concessioni a scopo di piscicoltura sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nella misura rispettivamente di lire 400.000 e di lire 1.000.000 per ettaro. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

Art. 9.

Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:

a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500;

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio	L. 87.500
per due figli	» 175.000
per tre figli.	» 262.500
per quattro figli	» 350.000
per cinque figli	» 437.500
per sei figli.	» 525.000
per sette figli.	» 612.500
per otto figli.	» 700.000
per ogni altro figlio.	» 87.500

Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.

3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquote
a) fino a lire 7.200.000	10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000	22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000	27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000	34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000	41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000	46 per cento
g) oltre lire 300.000.000	51 per cento

4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.

5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.

Art. 10.

Nuova disciplina di taluni oneri deducibili

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*-bis), *c), d), e), f), g), m), o), p),* ed *r),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera *a),* come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: «l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché» sono soppresse;

b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;

c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: «, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,» sono soppresse;

d) l'articolo 101 è soppresso.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Art. 11.

Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo

1. Per l'anno 1992 il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito al 30 novembre.

2. All'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nel comma 2, secondo periodo, la parola «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;

b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: «in regime di contabilità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «i cui ricavi sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero della tenuta della contabilità».

3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.».

Art. 12.

Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali

1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

Art. 13.

Riserva delle entrate all'erario

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al sen. avv. Germano De Cinque, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) personale dell'amministrazione giudiziaria con esclusione dei provvedimenti riguardanti i dirigenti nonché gli appartenenti alle qualifiche VIII, IX e ad esaurimento;

2) personale appartenente al settore uffici notificazioni, esecuzioni e protesti con esclusione dei provvedimenti di nomina dei dirigenti degli uffici unici;

3) affari civili (stato civile);

4) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione;

5) partecipazione alle attività internazionali attinenti alle materie delegate;

6) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti);

7) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

8) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

9) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

10) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delegazione;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardano questioni di massima;

3) decreti per l'emanazione di bandi di concorso;

4) provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale da e per il Ministero ed alle assunzioni dirette del personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

5) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

6) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

7) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

8) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

9) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 luglio 1992

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 2

92A4264

DECRETO 18 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Daniela Mazzuconi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933; n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate all'on. prof ssa Daniela Mazzuconi, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) personale penitenziario, con esclusione dei provvedimenti riguardanti i dirigenti e i dipendenti appartenenti alle qualifiche VIII, IX e ad esaurimento;

2) edilizia giudiziaria e penitenziaria comprese le opere di sicurezza;

3) partecipazione alle attività internazionali attinenti alle materie delegate;

4) notariato e archivi notarili;

5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

8) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato on. Daniela Mazzuconi, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. Daniela Mazzuconi, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delega;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardano questioni di massima;

3) decreti per l'emanazione di bandi di concorso;

4) provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale da e per il Ministero ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

5) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

6) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

7) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

8) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

9) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 luglio 1992

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 3

92A4265

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1992.

Modalità tecniche della «Lotteria nazionale di Asti» manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Asti» - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Asti» - manifestazione 1992, abbinata alla corsa equestre «Palio di Asti» avrà inizio il 20 luglio 1992 e si concluderà il 20 settembre 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da centomila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 20 settembre alle ore 11 presso il salone di rappresentanza di Palazzo Ottolenghi ad Asti.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 20 settembre 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nove cavalli partecipanti alla gara finale del «Palio di Asti».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della competizione e sàrà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° premio, ad effettuare un sorteggio tra cavalli classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli classificatisi *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale. per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Asti» - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 15 settembre 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 20 settembre 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi ad Asti per le ore 20 di giovedì 17 settembre 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 178

92A4280

DECRETO 1° settembre 1992.

Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione, mediante versamento diretto alla sezione tesoreria provinciale dello Stato, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria immobiliare;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché i termini di versamento;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti dell'imposta straordinaria immobiliare dovuta dalle persone fisiche e dalle società di persone per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite gli uffici postali, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione p.t.). La delega deve essere conferita utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente, conforme a quello riportato nell'allegato 1 al presente decreto, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale; la data di conferimento della delega è quella risultante dal timbro postale.

Il versamento deve essere effettuato entro il mese di settembre 1992, oppure entro il 15 dicembre 1992 con l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento a titolo di interessi; tale maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a partire dal 1° ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico versamento, ma va aggiunta all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta.

L'anno di imposta da riportare sui bollettini di versamento dell'imposta straordinaria, anche per i versamenti effettuati fino al 15 dicembre 1992, è l'anno 1992.

Gli uffici postali devono accettare anche i versamenti effettuati tardivamente, ma non oltre il mese successivo alla scadenza di cui al comma precedente, salva l'applicazione a carico dei contribuenti della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Gli uffici postali non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 2.000.

Art. 3.

La corresponsione dell'imposta immobiliare straordinaria presso un ufficio postale viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale. Le relative tasse postali non sono a carico del contribuente.

Quest'ultimo dovrà compilare, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1, un apposito bollettino di versamento a tre tagliandi, conforme a quello riprodotto nel citato allegato, gratuitamente fornito dagli uffici postali.

Il versamento deve essere eseguito a favore di apposito conto corrente di servizio intestato all'Amministrazione p.t. ed aperto presso il centro compartimentale servizi bancoposta per il Lazio, per la raccolta dei versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale.

Non è consentito effettuare il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 a mezzo postagiro.

Art. 4.

Alle operazioni indicate nel precedente art. 3, salvo quanto disposto dal presente decreto, si applicano le norme che disciplinano le operazioni di versamento in conto corrente postale, contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e nel regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni.

I versamenti per contanti dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al presente decreto sono consentiti anche per somme superiori ai limiti massimi di importo stabiliti ai sensi dell'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

L'Amministrazione p.t. deve versare giornalmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, tutte le somme accreditate sul conto corrente di servizio nella giornata precedente.

L'operazione di versamento deve essere effettuata mediante postagiro a debito del conto di servizio, citato nel precedente art. 3, ed a credito del conto corrente intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

A ciascun versamento deve essere unita la regolare distinta Mod. 124 T prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, contenente l'indicazione del capo, capitolo di entrata e dell'apposito «codice versante» e recante il preventivo «visto» della competente Ragioneria provinciale dello Stato.

La sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ricevuti i postagiro comprovanti l'avvenuto accreditamento e le rispettive distinte indicate nel comma precedente, rilascia all'Amministrazione p.t., per ciascun versamento, la quietanza di entrata ed un estratto di essa.

Art. 6.

L'Amministrazione p.t. è tenuta a registrare su rapporto magnetico i dati relativi alle deleghe ricevute tramite bollettini di versamento in conto corrente ed ai riversamenti effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per le deleghe ricevute dal 1° settembre 1992 al 15 dicembre 1992 devono essere registrati su un supporto magnetico che deve pervenire al centro informativo del servizio centrale della riscossione entro il mese di marzo 1993. Sullo stesso supporto devono essere registrate anche le operazioni eseguite tardivamente ma non oltre il mese di scadenza del termine di pagamento.

Un duplicato del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Il contenuto informativo da registrare nel supporto stesso è stabilito nell'allegato 2 al presente decreto.

L'Amministrazione p.t. è tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di accettazione.

Art. 7.

Il centro informativo del servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 6 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

I dati acquisiti secondo le modalità descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 8.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del servizio centrale della riscossione, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma a fronte dei versamenti dell'Amministrazione p.t. di cui all'art. 5 del presente decreto.

I dati delle quietanze devono pervenire al centro informativo del servizio centrale della riscossione con scadenza mensile.

Il contenuto informativo dei supporti magnetici è stabilito nell'allegato 3.

Sulla base dei supporti di cui all'art. 6 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'Amministrazione p.t. come versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

b) che il versamento sia stato effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma nei termini prescritti.

Il centro informativo del servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dall'Amministrazione p.t. per gli adempimenti previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il centro informativo del servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 6, verifica che gli importi relativi ai pagamenti di imposta rilevati dall'Amministrazione p.t. coincidano con quelli dichiarati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllati dagli uffici delle imposte e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al precedente comma devono essere segnalate all'intendenza di finanza territorialmente competente.

Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, l'intendenza di finanza interessa l'Amministrazione p.t. e l'ufficio finanziario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 9.

Il costo del servizio, comprensivo delle tasse postali di cui all'art. 3, e le modalità di corresponsione del costo stesso all'Amministrazione p.t. da parte del Ministero delle finanze sono regolati dalla convenzione stipulata tra le suddette amministrazioni in data 10 settembre 1985 e successivi rinnovi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1992
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 287

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE.

I supporti predisposti dall'Amministrazione postale, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti in conto corrente postale effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati mediante postagiro dall'Amministrazione postale.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da:

«record-versamento», contenente i dati del versamento effettuato mediante postagiro presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;

«record-riscossione» contenenti ciascuno i dati di ogni versamento in conto corrente postale ricevuto.

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

tipo di versamento, imposta straordinaria immobiliare;

tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento;

numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria;

importo del versamento;

data del versamento;

numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento.

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni:

ufficio postale che ha ricevuto il versamento;

ufficio dell'amministrazione finanziaria cui è destinata la dichiarazione dei redditi;

importo pagato;

data di pagamento;

codice fiscale del contribuente;

dati anagrafici e di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI DATI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

Esercizio.	Esercizio di emissione della quietanza
Erario regione	E = conto erario R = conto regione
Imputazione:	
Capo.	Indica il capo di entrata
Capitolo	Indica il capitolo di entrata
Articolo	Indica il numero dell'articolo
Comp. Res.	C = conto competenza R = conto residui
Key-quietanza:	
Tesoreria.	Codice della tesoreria che ha emesso la quietanza
Numero	Numero identificativo della quietanza
Sottonumero	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
Data-Quietanza	Data di emissione della quietanza
Versante.	Codice del soggetto versante riportato sulla quietanza
Data-Valuta.	Data di cui è stato effettuto il versamento
Importo	Importo della quietanza

92A4324

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 agosto 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Piancerese in comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale del 10 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1968, n. 269, la località di Ceri, sita nel territorio del comune di Cerveteri, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della predetta legge numero 1497/1939;

Considerato che con decreto ministeriale 22 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, si è provveduto all'integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al predetto decreto ministeriale 10 agosto 1968;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali del Lazio con la nota n. 3832 del 9 marzo 1992 ha invitato la regione Lazio ad estendere il vincolo imposto con i predetti decreti ministeriali anche alla località Piancerese;

Considerato che a tutt'oggi la regione Lazio, non ha adottato alcun provvedimento;

Considerato che la suddetta soprintendenza nella nota n. 7504 del 24 aprile 1992 ha formulato una proposta di estensione del vincolo ex lege n. 1497/1939 all'area così perimetrata:

«partendo dal ponte della strada per Ceri dalla strada Aurelia sul fosso della Sanguinara in prossimità della località Procoio, il limite del vincolo si porta con una retta in direzione nord-ovest sino ad incontrare dopo 250 metri la strada soprastante la suddetta località, detta strada vicinale del Pinzanello, segue detta strada in direzione nord-est sino ad intersecare la Cerveteri-Ceri, la segue per un breve tratto in direzione Ceri, sino all'incrocio con la strada Procoio-Piancerese, detta strada vicinale della Croce Bianca dove, svoltando a sinistra, percorre, risalendo detta strada sino alla località «Croce Bianca»; oltrepassandola dopo circa 250 metri il limite piega verso ovest scendendo sino a portarsi a quota 45 metri slm al centro della Valle del Ferraccio, risale il fondo di detta valle verso il nord sino a raggiungere il Bosco del Ferraccio, ne costeggia il confine occidentale risalendo verso nord sino a raggiungere il suo vertice a nord; oltrepassatolo, piega verso est e ridiscende verso

sud sino a portarsi all'altezza della confluenza del fosso della Mola nel fosso di Ponte Coperto; raggiunta detta confluenza con una retta in direzione est, il limite del vincolo risale verso nord seguendo il greto di quest'ultimo fosso (di Ponte Coperto) sino ad incrociare la strada provinciale di Statua (via Doganale);

da questo punto di incrocio il limite del vincolo segue detta strada verso sud in direzione della strada Aurelia, oltrepassa il bivio della strada per Ceri, prosegue sino all'incrocio della strada provinciale 13A di Statua con la via Fucecchio dove, voltando in direzione ovest seguendo detta strada verso Ceri, raggiunge l'incrocio della stessa con la strada per Ceri, lo oltrepassa in direzione sud-ovest salendo sul pianoro delle Carlottine lungo la via Cantagallo in direzione Procoio, scendendo sino al ricongiungimento del fosso Sanguinara, per seguirlo verso sud sino al Ponte della strada per Ceri.

Evidenziando come tale area includa riserve naturali quali il Bosco del Ferraccio e la riserva S. Marco che rappresentano ancora un lembo della bassa Maremma, con un'area boschiva di lecci, e querce, nonchè vaste zone di terreno agricolo che costituiscono una naturale fascia di protezione della Rocca esistente e tratti di territorio di interesse archeologico;

Considerata l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad uno specifico provvedimento di tutela, al fine di preservare le valenze ambientali presenti dalla prevista attività edificatoria;

Considerata la necessità di integrare ed estendere i vincoli già esistenti, al fine di poter mantenere la naturale continuità del paesaggio;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo suddetto dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 1°-2 luglio 1992;

Decreta:

La località denominata Piancerese nel comune di Cerveteri, così come sopra perimetrata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1537, all'albo del comune di Cerveteri e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 3 agosto 1992

Il Ministro: RONCHEY

92A4208

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1992.

Determinazione delle formule tariffarie per l'assicurazione della r.c. auto da applicarsi dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie «bonus malus» e «franchigia» nonché l'esigenza della compatibilità di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola «bonus malus»;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che, permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate «bonus malus» e «franchigia» anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994, l'imposizione per detti veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Decreta:

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settori I e II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria *bonus malus* oppure nella formula tariffaria con clausola di «franchigia».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola «franchigia» saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994. In ogni caso, tali misure non potranno essere inferiori a L. 100.000 e superiori a L. 1.500.000.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4286

DECRETO 15 settembre 1992.

Approvazione di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita già approvate presentati dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 presentata dalla società Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Vista la lettera n. 222397 del 16 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i tassi di premio in estensione delle tariffe 63/4 — assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo costante — e 64/4 — assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile — approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, da utilizzare esclusivamente nell'ambito di contratti emessi in forma collettiva presentati dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4287

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione all'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli in data 28 febbraio 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è autorizzato al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Misasi prof. Nicola, direttore dell'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Marino dott. Domenico, ricercatore confermato con qualifica di aiuto presso l'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Cozzolino dott. Francesco, ricercatore confermato con qualifica di aiuto presso l'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di ossa.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4281

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 58 di Palermo in data 11 gennaio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il complesso operatorio del Padiglione di cardiochirurgia del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gargano prof. Francesco, primario della divisione di chirurgia generale e toracica del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

Piazza prof. Bruno, primario della divisione di urologia del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

Martino dott. Antonio, primario della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

D'Angelo dott. Mario, aiuto della divisione di chirurgia generale e toracica del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

Gange dott. Ercole, aiuto della divisione di urologia del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

De Luca dott. Gustavo, aiuto della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo;

La Marca dott. Giuseppe, assistente della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero regionale generale civico e Benfratelli di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 58 di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4282

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa a sostituire il capo équipe e a cancellare ed includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1990 con il quale il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa in data 6 aprile 1992 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Mario Selli con il prof. Franco Mosca quale responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale, nonché l'inclusione nella stessa équipe dei sanitari dott. Francesco D'Elia e dott.ssa Rossella Di Stefano e la cancellazione dei sanitari dott. Andrea Cei, dott. Manlio Bianchini e dott. Fabio Ricagna;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 giugno 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa è autorizzato a sostituire il prof. Mario Selli con il prof. Franco Mosca, ordinario di chirurgia generale e sperimentale presso l'Università degli studi di Pisa, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 18 ottobre 1990.

Art. 2.

Il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1990, i seguenti sanitari: Cei dott. Andrea, Bianchini dott. Manlio e Ricagna dott. Fabio;

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

D'Elia dott. Francesco, ricercatore universitario presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Di Stefano dott.ssa Rossella, collaboratore tecnico universitario presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 3.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4283

ORDINANZA 12 settembre 1992.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonché l'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1986 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile;

Vista la decisione della commissione delle Comunità economiche europee n. 89/195 modificata da ultimo dalla decisione del 18 dicembre 1991 n. 92/76/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile;

Vista la decisione della Commissione 89/3/CEE e successive modifiche relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dal Brasile;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992 citato in premessa, è consentita l'importazione dal Brasile delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche refrigerate o congelate disossate di bovini escluse le frattaglie, dagli stati seguenti:

Rio Grande do Sul;

Minas Gerais;

Paranà;

Sao Paulo;

Espirito Santo;

Mato Grosso del Sud con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora,

dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario di accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *A*;

b) carni fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *B;*

c) frattaglie di bovini originari e provenienti dagli Stati indicati alla lettera *a),*

limitatamente a:

cuori completamente puliti;

muscoli diaframmatici completamente puliti;

lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille,

che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *C*.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienza indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992.

Art. 3.

È vietata l'importazione dal Brasile di carni fresche diverse dalle categorie e provenienze indicate al precedente articolo 1 nonché di carni e frattaglie di altre specie aftoso-sensibili.

Art. 4.

In deroga all'art. 3 puo essere consentita previa autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie bovine:

fegati completamente rifilati,

muscoli masseteri completamente rifilati,

polmoni rifilati,

altre frattaglie rifilate senza osso o cartilagine,

alle condizioni sanitarie previste nel certificato conforme al modello di cui all'allegato *D*.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente per la produzione di alimenti per animali domestici.

L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere concessa soltanto a stabilimenti espressamente riconosciuti a tal fine. In ogni caso l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente riconosciuti idonei e sottoposti a controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, e che forniscano assicurazioni ed adottino delle misure tali da escludere la possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati.

In ogni caso la materia prima non potrà lasciare lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui dovrà essere trasportata in impianti per la distruzione posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al comma 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) dal momento della spedizione verso il territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere chiusa in contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta».

Per il fegato, i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie destinate alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

b) dal luogo di arrivo nel territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso lo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia, in caso di necessità, le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto sopra indicate;

c) il servizio veterinario di confine, porto, aeroporto comunicherà, per via telegrafica, l'inoltro della materia prima in vincolo sanitario all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore di Fc non inferiore a 3; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati mentre gli imballaggi e le confezioni devono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del. 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, è autorizzata l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina per la produzione di medicinali farmaceutici a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

a) ottenuti da animali nati e allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paranà, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo e Mato Grosso del Sud con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Lada Rio, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora e provenienti, qualora trattasi di bovini, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

b) ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la CEE.

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati può essere consentita previa autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile è abrogata.

Art. 7.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: ....

Riferimento del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3).

Ministero: ....

Dipartimento ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di bovini.

Tipo dei pezzi (4): ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5): ....

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) Con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.

(4) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(5) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande Do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (1), per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali); nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precendenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3. le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse:

i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento;

ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4. .... (2).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.

(2) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea*

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Brasile.

Ministero ....

Dipartimento ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici: ....

Tipo dei pezzi (2): ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....
....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....
....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....
....

Nome e indirizzo del destinatario: ....
....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione: sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI SANITA

relativo a frattaglie (1) *autorizzate dall'art. 1, paragrafo 1, lettera* c) *della decisione della Commissione 86/195/CEE (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Riferimento del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle frattaglie* (1):

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue): ....
....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....
....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....
....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....
....

Nome e indirizzo del destinatario: ....
....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande Do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4. .... (6).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Nelle condizioni previste all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)* della decisione della commissione 86/195/CEE, possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.

(4) Per contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare la dicitura inutile.

(6) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) *autorizzate dall'art. 2 della decisione della Commissione 86/195/CEE di bovini, destinate alla Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle frattaglie* (1):

Frattaglie di bovini.
Tipo di frattaglie:

....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (5) alimenti per animali domestici (5) ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande Do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4. .... (5).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

---

(1) Nelle condizioni previste all'art. 2 della decisione della Commissione 86/195/CEE, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interni incisi in conformità al paragrafo 41, lettera A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.

(4) Per contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO *E*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1), autorizzate dall'art. 2 della decisione della Commissione 86/195/CEE di bovini, destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paranà, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. *Identificazione delle frattaglie:* (1)

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie:

....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni*

indirizzo(i) degli stabilimenti sottoposti al controllo delle competenti autorità veterinarie:

....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni in alimenti per animali domestici): ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e interno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. .... (5)

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

---

(1) Nelle condizioni previste all'art. 2 della decisione della Commissione 86/195 CEE, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462 CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41, lettera A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Con l'eccezione delle municipalità di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.

(4) Per contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

92A4284

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione all'iniziativa comunitaria LEADER in materia di sviluppo rurale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee numeri 4254, 4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, relativi rispettivamente al FESR al FSE ed al FEOGA - Sezione orientamento;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 91/C 73/14 concernente una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER);

Viste le decisioni in data 6 dicembre 1991 e 5 marzo 1992 con le quali la Commissione delle Comunità europee ha concesso contributi per il finanziamento di una sovvenzione globale relativa all'iniziativa comunitaria LEADER nelle regioni italiane interessate agli obiettivi 1 e 5b;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea in tale contesto, ammontanti circa a lire 108,4 miliardi, a valere sui tre Fondi strutturali FESR, FEOGA e FSE per il periodo 1992-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Leader richiamata in premessa, riguardano: la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il supporto tecnico allo sviluppo rurale, il turismo rurale, la formazione professionale servizi alle piccole e medie imprese ed altre misure previste dalle decisioni comunitarie richiamate in premessa.

2. Le relative risorse finanziarie nazionali pubbliche sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 85,7 miliardi di lire, è assicurato con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo stesso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore dei soggetti interessati, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

ALLEGATO

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA LEADER (1992-1993)
(in milioni di lire)

FONDO DI ROTAZIONE LEGGE N. 183/1987

Aree di intervento	A fronte FEOGA	A fronte FESR	A fronte FSE	Totale
Abruzzo	810	2.245	210	3.265
Basilicata	3.098	3.783	1.435	8.316
Calabria	1.787	3.399	695	5.881
Campania	2.257	2.944	818	6.019
Molise	2.881	2.038	474	5.393
Puglia	6.759	7.643	1.350	15.752
Sicilia	2.833	3.126	962	6.921
Totale aree 0B.1	20.425	25.178	5.944	51.547
Provincia autonoma di Bolzano	2.830	1.356	375	4.561
Lazio	1.860	932	176	2.968
Marche	2.731	3.127	746	6.604
Piemonte	1.471	1.363	472	3.306
Toscana	1.212	1.792	598	3.602
Provincia autonoma di Trento	1.209	1.460	358	3.027
Umbria	2.722	1.321	624	4.667
Veneto	1.543	3.348	605	5.496
Totale aree 0B.5B	15.578	14.699	3.954	34.231
TOTALE GENERALE	36.003	39.877	9.898	85.778

92A4216

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Modificazioni alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa alla approvazione del piano di riparto 1992 dei fondi tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste;

Vista la propria delibera in data 31 gennaio 1992 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla citata legge n. 201/1991 per il 1992 e 1993 tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome;

Vista la nota n. 7381-10231 con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica l'attribuzione della quota di fabbisogno finanziario prevista a favore delle azioni di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986 per l'anno 1992, secondo quanto stabilito dal punto 4 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 31 gennaio 1992;

Vista la richiesta di modifica della citata delibera del 31 gennaio 1992, presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 52426 del 27 maggio 1992 concernente la ripartizione dei fondi destinati all'art. 4 della legge n. 752/1986 per gli esercizi 1992 e 1993 tra le varie azioni orizzontali di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 4;

Considerata l'esigenza di finanziarie l'accordo di programma che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sottoscritto con l'ISMEA per gli anni 1993-95 per la realizzazione di attività relative all'informazione nel settore agricolo tramite compensazioni all'interno delle complessive quote attribuite per la realizzazione delle azioni orizzontali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della più volte citata legge n. 752/1986;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Gli stanziamenti attribuiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 31 gennaio 1992 al finanziamento delle azioni orizzontali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986 per gli esercizi 1992 e 1993 specificati negli allegati C/1 e C/2 di detta delibera sono così modificati:

In diminuzione:

allegato C/1, lettera *a)* (ricerca e sperimentazione agraria) da lire 80 miliardi a 76,8 miliardi;

allegato C/2 - altre azioni MAF - da lire 42 miliardi a 38,5 miliardi.

In aumento:

allegato *C/1*, lettera *g)* (informazione e divulgazione) - da lire 80 miliardi a 86,7 miliardi.

2. Alla fine del testo della lettera *g)* dell'allegato *C/1* viene inserito quanto segue: «Realizzazione della rivista agricoltura e ricerca».

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A4245

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione all'iniziativa comunitaria INTERREG.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia, al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la comunicazione della Commissione n. C(90) 1562/3 del 30 agosto 1990, relativa all'iniziativa comunitaria INTERREG;

Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Viste le decisioni della Commissione CEE che approvano i programmi operativi dell iniziativa comunitaria INTERREG;

decisione n. C(92) 647 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera Italia-Francia;

decisione n. C(92) 372 del 2 marzo 1992, per le zone di frontiera Italia-Slovenia;

decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, per le zone di frontiera Italia-Austria;

decisione n. C(92) 694 del 3 aprile 1992, per le zone di frontiera Italia-Confederazione elvetica;

decisione n. C(92) 948 del 21 maggio 1992, per le zone di frontiera Italia-Francia (Sardegna-Corsica);

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalle Comunità europee per il triennio 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato:

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria INTERREG, da realizzarsi nelle zone di frontiera contemplate nelle decisioni comunitarie richiamate in premessa, riguardano in particolare il settore ambientale, la cooperazione transfrontaliera il turismo, lo sviluppo agricolo ed i servizi alle PMI.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento sono riportate nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 82.426,8 milioni di lire, è assicurato, per 32.374,2 milioni di lire con disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche derivanti da legislazione specifica di settore, e, per 50.052,6 milioni di lire, con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

4. La quota nazionale a carico del Fondo verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal CIPE sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

6. In caso di carente utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera, il CIPE ridetermina l'entità del finanziamento stesso, con la possibile conseguente rimodulazione all'interno del programma od il trasferimento ad altre azioni.

7. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

ALLEGATO 1

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA INTERREG

FRONTIERA ITALIA-FRANCIA
(in milioni di lire - Ecu lire 1530)

Aree di intervento	Stato Legge n. 183/87	Regioni	Totale
Valle d'Aosta	5.218,5	1.306,3	6.524,8
Piemonte	9.283,4	2.320,2 (*)	11.603,6
Liguria	1.049,9	259,7	1.302,6
Totale . . .	15.544,8	3.886.2	19.431,0

(*) In tale importo è compresa la quota di 141.3 milioni di lire relativa alle operazioni riguardanti l'intera frontiera, che fa carico rispettivamente alla regione Liguria e alla regione Valle d'Aosta nella misura del 50 per cento.

ALLEGATO 2

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA INTERREG

FRONTIERA ITALIA-SLOVENIA
(in milioni di lire - Ecu/lire 1530)

Aree di intervento	Stato Legge n. 183/87	Regioni	Totale
Friuli-Venezia Giulia	3.023.3	755.8	3.779,1
Totale . . .	3.023,3	755,8	3.779,1

ALLEGATO 3

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA INTERREG

FRONTIERA ITALIA-AUSTRIA
(in milioni di lire - Ecu/lire 1530)

Aree di intervento	Stato Legge n. 183/87	Regioni e PP.AA.	Totale
P.A. Bolzano	5.775,8	4.460,0	10.235,8
Veneto	1.836,0	459,0	2.295,0
Friuli-Venezia Giulia	1.300,5	324,3	1.624,8
Totale . . .	8.912.3	5.243,3	14.155,6

ALLEGATO 4

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA INTERREG

FRONTIERA ITALIA-SVIZZERA
(in milioni di lire - Ecu/lire 1530)

Aree di intervento	Stato Legge n. 183/87	Regioni e PP.AA.	Totale
Valle d'Aosta	2.448,0	765,0	3.213,0
Piemonte	3.672,0	872,1	4.544,1
Lombardia	7.588,8	10.006,2	17.595,0
P.A. Bolzano	734,4	183,6	918,0
Totale . . .	14.443,2	11.826,9	26.270,1

ALLEGATO 5

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA
PROGRAMMA INTERREG

FRONTIERA ITALIA-FRANCIA (Sardegna - Corsica)
(in milioni di lire - Ecu/lire 1530)

Aree di intervento	Stato Legge n. 183/87	Regioni	Totale
Sardegna	8.129	10.662	18.791
Totale . . .	8.129	10.662	18.791

92A4273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduta la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992, trasmesso con nota ministeriale n. 4448 del 7 agosto 1992;

Veduto il decreto rettorale 14 aprile 1992, n. 43;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

a) all'art. 1, il n. 2 «facoltà di magistero» viene soppresso e sostituito con «facoltà di lettere e filosofia»;

b) sono soppressi gli articoli del titolo III relativi alla «facoltà di magistero»; restano in vigore e invariati gli articoli relativi ai corsi di laurea in «pedagogia» e «lingue e letterature straniere (europee)»;

c) al titolo III è inserita la seguente modifica statutaria:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Artitolo unico

La facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere (europee) e in pedagogia.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 1. — La durata del corso di studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

Il corso di studio si distingue in due indirizzi classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'art greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari tutte quelle discipline non scelte al punto 5 degli insegnamenti fondamentali comuni:

1) grammatica latina;
2) filologia romanza;
3) filologia germanica;
4) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) storia dell'arte medioevale e moderna;
6) biologia delle razze umane;
7) storia della grammatica e della lingua italiana;
8) storia della pedagogia;
9) storia della Sardegna;
10) storia della Chiesa;

11) storia contemporanea;

12) paleografia e diplomatica;

13) biblioteconomia e bibliografia;

14) antichità sarde;

15) storia delle religioni;

16) storia della cultura della Sardegna;

17) archivistica;

18) istituzioni medioevali;

19) archeologia;

20) civiltà greca;

21) civiltà bizantina;

22) storia dei Paesi islamici;

23) storia del risorgimento;

24) storia della musica;

25) storia delle tradizioni popolari;

26) filologia dantesca;

27) geografia della Sardegna;

28) paletnologia;

29) letteratura italiana contemporanea;

30) storia dei partiti e dei movimenti politici;

31) storia della critica d'arte;

32) storia dell'arte contemporanea;

33) biogeografia;

34) geografia economica;

35) storia della filosofia medioevale;

36) archeologia delle provincie romane;

37) filosofia politica;

38) geografia storica;

39) etnografia della Sardegna;

40) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

41) archeologia medioevale;

42) etruscologia ed antichità italiche;

43) epigrafia ed antichità latine;

44) storia della letteratura latina medioevale;

45) storia della lingua latina;

46) lingua e letteratura greca;

47) storia comparata della letteratura e delle arti visive;

48) storia del commercio e della navigazione;

49) storia dell'agricoltura;

50) storia degli antichi Stati italiani;

51) storia del giornalismo;

52) storia d'Italia del XX Secolo;

53) linguistica sarda;

54) linguistica generale;

55) letteratura cristiana antica;

56) museologia;

57) storia dell'arte medioevale;

58) storia delle esplorazioni geografiche;

59) etnologia;

60) didattica del latino;

61) filologia latina;

62) organizzazione e pianificazione del territorio;

63) storia del cristianesimo;

64) storia delle religioni del mondo classico;

65) politica dell'ambiente;

66) geografia dello sviluppo regionale;

67) pedagogia.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e tra le discipline complementari della facoltà.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione dei competenti organi accademici, con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di altra facoltà dell'ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più e in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che dovrà scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Inoltre, lo studente deve comunque superare due esami di lingue straniere, scegliendo fra quelle insegnate nella facoltà.

Una di queste riguarda obbligatoriamente una delle seguenti materie:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura russa.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dai competenti organi accademici.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta preparata dallo studente su argomenti afferenti a una delle discipline comprese nel piano di studi dell'indirizzo prescelto.

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 2. — La durata del corso di studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) storia medioevale;

5) storia moderna;

6) storia della filosofia (biennale);

7) filosofia teoretica (biennale);

8) filosofia morale (biennale);

9) pedagogia;

10) un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) psicologia;

2) storia dell'arte medioevale e moderna;

3) storia contemporanea;

4) storia della pedagogia;

5) storia della scienza;

6) antropologia culturale;

7) sociologia;

8) teoria della comunicazione;

9) estetica;

10) storia della filosofia antica;

11) filosofia del linguaggio;

12) storia della filosofia medioevale;

13) storia delle dottrine politiche;

14) storia della filosofia moderna;

15) filosofia politica;

16) storia del Cristianesimo;

17) storia delle religioni;

18) filosofia del diritto;

19) filosofia della scienza;

20) economia politica;

21) storia delle dottrine economiche;

22) lingua e letteratura francese;

23) lingua e letteratura tedesca;

24) lingua e letteratura inglese;

25) lingua e letteratura spagnola;

26) lingua e letteratura russa;

27) letteratura greca;

28) logica;

29) semiotica;

30) letteratura italiana contemporanea;

31) filosofia della storia;

32) storia della filosofia contemporanea;

33) filosofia della religione;

34) antropologia religiosa;

35) storia dei partiti e dei movimenti politici;

36) storia del risorgimento;

37) geografia;

38) storia del pensiero politico;

39) antropologia economica;

40) storia delle dottrine sociali;

41) storia dell'età dell'illuminismo;

42) filosofia dell'educazione;

43) propedeutica filosofica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del piano di studi dei competenti organi accademici.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, sempre previa approvazione dei competenti organi accademici, con due discipline di altri corsi di studi di altra facoltà dell'Ateneo.

Inoltre lo studente deve superare comunque due esami di lingue straniere, scegliendo fra quelle insegnate nella facoltà. Una di queste riguarda obbligatoriamente una delle seguenti materie:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura spagnola

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura russa.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta preparata dallo studente su argomento afferente a una delle discipline comprese nel piano di studi prescelto.

La disciplina della dissertazione di tesi di laurea può essere biennalizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 20 agosto 1992

Il rettore: PALMIERI

92A4275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992».

Il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992.

92A4315

Mancata conversione del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992.

92A4316

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559 C.10716.XV J (47) del 27 luglio 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

300 Shots Fireworks - Red Colour (nome attribuito dalla ditta «Art. L. 9981 Cassa Magica»);

400 Shots Fireworks (nome attribuito dalla ditta «Art. L. 9984 Mitraglia 400»);

2000 Shots Fireworks (nome attribuito dalla ditta «Art. L. 9985 Mitraglia 2000»);

160 Shots Fireworks (nome attribuito dalla ditta «Art. L. 9987 Mitraglia 160»),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559 C.9192 XV J (34) del 28 luglio 1992 l'artificio pirotecnico denominato: Vulcano Magico che la ditta Viviano S.n.c. intende fabbricare nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Angelo di Mercato San Severino (Salerno) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A4236

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559 C.6965 XV J (23) del 27 luglio 1992 l'esplosivo denominato: «Friulgel 20» che la società Pravisani esplosivi S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone), località Prati del Sbriss, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n. ONU 0241-1.1.D.

92A4237

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 1101 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4317

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
istituzioni di economia;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
fisica.

Facoltà di scienze politiche:
geografia politica ed economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4322

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Gaetana Sivelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ottavio Ferrando, numero di repertorio 94489 29487 e consistente nella somma di L. 20.000.000.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Marta Anna Maria o Marta Mignone con testamento segreto pubblicato per atto dott. Giovan Battista Canessa, notaio in Alessandria, numero di repertorio 110449/21215 e consistente nella somma di L. 100.000.000.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Salvatore Parisi con testamento olografo pubblicato in atto dott. Emilia Trombetta, notaio in Roma, numero di repertorio 22726 e consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Enrica Pagnan con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Candiani in Venezia, numero di repertorio 123811 e consistente nella quota parte di 1/3 di un appartamento sito in Venezia, calle Larga S. Lorenzo del periziato valore complessivo di L. 175.000.000.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Silvia Luisa Guiotto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Sapienza, notaio in Valdagno, numero di repertorio 13558/990 e consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Virginia Balestri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Ripa, notaio in Rimini, numero di repertorio 36069 e consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Albino De Marchi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Marco Bronzin, notaio in Udine, numero di repertorio 19018 e consistente nella somma di L. 50.000.000.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Abbiati Giovanna Rosa con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Galbiati, notaio in Seregno, numero di repertorio 60490 e consistente in C.C.T. del valore di L. 100.000.000.

92A4224

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Laura Tarsia con atto a rogito dott. Francesco Dante, notaio in Napoli, numero di repertorio 682724 e consistente nella somma di L. 100.000.000 da destinare per l'istituzione di due borse di studio intitolate ad Antonino Tarsia in Curia e Giovanna Fontana, genitori della donante.

92A4225

Modificazioni allo statuto della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto sociale (art. 7), debitamente vistato, della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano.

92A4226

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Chiara Angela Pomi con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Giuseppe Bortoluzzi, notaio in Varese, numero di repertorio 100971 e consistente nella somma di lire 390.418.377.

92A4227

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad acquistare un diritto di superficie

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Croce rossa italiana è stata autorizzata ad acquistare il diritto di superficie *ad aedificandum* sopra un'area di proprietà del comune di Casciana Terme (Pisa) in prossimità della via 11 Giugno, disposto dal comune di Casciana con atto dott. Pasquale Salerni, notaio in Pisa, numero di repertorio 114861.

92A4228

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Lega nazionale per la difesa del cane è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Carmen Chiari con testamento olografo pubblicato per atto dott. Renato Greco, notaio in Roma, numero di repertorio 12012 e consistente nella quota parte del 5% sul c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, pari a L. 4.500.000.

92A4234

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Luigia Marani in favore della sezione A.I.A.S. di Verona, con testamento pubblico per atto dott. Giordano Cracco, notaio in Verona, numero di repertorio 103711 e consistente nella quota di un terzo del patrimonio della *de cuius*, costituito da beni mobili come da inventario per atto dott. Cracco, numero di repertorio 105182 e ba beni immobili come da nota ufficio tecnico erariale di Verona del 24 febbraio 1990 per un complessivo valore di L. 762.000.000.

92A4235

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189